

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 816

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **COVELLI**

*Presentata l'11 dicembre 1963*

Interpretazione autentica della legge 27 settembre 1963, n. 1315, relativa al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 4 ottobre corrente anno) stabilisce che « ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il Culto, ecc., è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante ».

Tale disposizione non sembrerebbe dar luogo a dubbi di interpretazione, in quanto essa si riferisce espressamente a tutti i titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati; e quindi dovrebbe senz'altro applicarsi anche al personale previsto dagli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » e cioè ai titolari di pensioni di guerra, i quali, cessati dal servizio permanente effettivo senza aver raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, godono, in aggiunta alla pensione od assegno rinnovabile di guerra, di un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono

gli anni di servizio utile, maggiorati di quattro anni se trattasi di ufficiali provenienti dal servizio permanente.

Detto assegno integratore, pur essendo liquidato dal Ministero del tesoro sulla base del computo effettuato dalle rispettive Amministrazioni, è considerato a tutti gli effetti come assegno sostitutivo della pensione ordinaria; e pertanto suscettibile di tutti i miglioramenti concessi ai titolari di pensione ordinaria e privilegiata.

Difatti anche in occasione della applicazione della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, concernente « Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e dei Corpi di Polizia » (*Gazzetta Ufficiale* 320 del 31 dicembre 1960), gli assegni integratori, di cui ai citati articoli 49 e 50, furono riliquidati con le norme stabilite, dall'articolo 2 della legge stessa, per le pensioni ordinarie sulla base dei nuovi stipendi.

Senonché, alle sollecitazioni ricevute da parte dei titolari dell'assegno integratore, le Direzioni provinciali del tesoro hanno risposto di non ritenere applicabile ad essi l'integrazione temporanea mensile prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, in quanto tale categoria non sarebbe espressamente menzionata dalla presente legge.

Una tale interpretazione restrittiva è contraria allo spirito della legge, la quale nei vari

articoli contempla numerose categorie di vari enti, tra i quali: il fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, l'azienda dei patrimoni riuniti ex economali, gli archivi notarili, il cessato Commissariato dell'emigrazione, i titolari di pensione ex regime austro-ungarico, gli assuntori ferroviari, la cassa di previdenza per il personale telefonico statale, ecc.

Unica categoria espressamente esclusa dalla concessione è quella prevista dall'articolo 6 e cioè i titolari di pensioni tabellari, avendo essi già ottenuto l'aumento del 45 per cento (legge 21 febbraio 1963, n. 356) con la stessa decorrenza dal 1° luglio 1963.

Ciò premesso, nessun dubbio dovrebbe sussistere circa la piena applicabilità dell'articolo 1 ai titolari dell'assegno integratore sopra menzionato, tanto più che trattasi di personale provvisto di pensione o assegno rinnova-

bile di guerra e quindi come tale rientra precisamente nella categoria dei titolari di pensione privilegiata contemplata dal ripetuto articolo 1 della legge 1315/1963; e sarebbe veramente assurdo che da un miglioramento tanto atteso e finalmente concesso dal Parlamento per le riconosciute esigenze derivanti dall'aumentato costo della vita rimanessero esclusi proprio coloro che hanno compiuto il loro dovere in difesa della patria e recano nel fisico i segni del sacrificio.

Peraltro, allo scopo di eliminare ogni dubbio circa l'esatta applicazione della norma ed evitare che ad una benemerita categoria sia negata la concessione dei benefici ad essi spettanti, ho ritenuto opportuno e doveroso, onorevoli colleghi, di formulare la presente proposta di legge intesa a fornire l'interpretazione della norma stessa; e voglio sperare nella vostra sollecita approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 27 settembre 1963, n. 1315, relative al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale, devono intendersi applicabili anche ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, n. 648.